

Incompatibilità ambulatori-farmacie

Quali norme suggeriscono incompatibilità tra i luoghi di lavoro dei medici e le farmacie?

1. Legge 124/2017 capitale e titolarità
 - a. Consentendo ai non farmacisti di possedere interamente o in parte la quota di capitale di una farmacia, determina delle incompatibilità per evitare concorrenze sleali, pertanto non è possibile al contempo essere proprietari di ambulatori e/o di strutture sociosanitarie
 - b. Riguarda le SRL o SPA (farm. di capitale)
2. Art 102 2. comma T.U. San
3. Legge 475/68 art 15 *sulla libera scelta della farmacia*
4. Obiezioni fiscali *non sussistono*
5. Codice deontologico
 - a. Art. 3
 - b. Art. 11
 - c. Art 14 *non consente rapporti ove sussistano interessi o vantaggi economici*
 - d. Art 15

COMMENTI

Punto 1) l'incompatibilità è riferita agli ambulatori ed alle strutture sociosanitarie che, sec. Valutazione dell'O.M sono assimilabili

Definizione di ambulatorio

La circolare del Ministro per l'Ambiente Ronchi del 14 dicembre 1999, stabilisce infatti una distinzione tra ambulatorio medico inteso come struttura aziendale organizzata (artt. 2082 e 2555 del CC) e studio medico inteso come struttura in cui l'esercizio di una attività intellettuale professionale sanitaria (art. 2229 CC) prevale in modo preponderante su quello organizzativo, come nel caso del medico di medicina generale.

(DA REGIONE TOSCANA)

Dunque autorizzazione + apertura al pubblico , attività preponderante organizzativa

Definizione di struttura sociosanitaria

organizzazione complessa nella quale i fattori produttivi sono organizzati sul modello dell'impresa. (da OM Firenze)

La realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-bis e dell'articolo 8-ter del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 e della Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2001, n. 7301 . (estratto da REGIONE TOSCANA)

Dunque autorizzazione + apertura al pubblico, attività preponderante d'impresa

Incompatibilità ambulatori-farmacie

Caratteristiche dello Studio Medico

- i. I requisiti (ma questo riguarda l'idoneità) sono definiti dall'art.36 dell'ACN e già dall'art 22 del DPR n.270/2000.
- ii. Non è "aperto al pubblico" ma agli assistiti che hanno fatto la scelta fiduciaria sec. ACN e che accedono in maniera prevalentemente programmata , sempre sec. ACN, mentre coloro che hanno difficoltà hanno la possibilità se necessario, di essere visitati a domicilio.
- iii. Infatti non si applica agli studi medici la normativa in merito all'autorizzazione del Sindaco per l'idoneità igienico-sanitaria, quindi non è essenziale l'eliminazione delle barriere architettoniche in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell'attività assistenziale poiché ai sensi dell'art.47 dell'ACN e già dell'art. 33, comma 1, DPR 270/2000 il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio dell'assistito su chiamata qualora esso sia non trasportabile o non deambulabile

Dunque non autorizzazione, non apertura al pubblico, attività preponderante intellettuale professionale

Caratteristiche delle farmacie:

la Legge 124/2017 , come esplicitato in precedenza, è riferita alle farmacie di capitali e dunque alle S.R.L. oppure alle S.P.A., da valutare caso per caso ma già per le altre vi era incompatibilità tra titolarità e possesso di ambulatori e strutture sociosanitarie

punto 5 c

per evitare di incorrere in tali circostanze è fondamentale:

- 1) La locazione sia a prezzi di mercato
- 2) Non vi siano collegamenti tra la farmacia e gli studi medici
- 3) Non sussistano "convenzioni" tra medico e farmacista

In conclusione, per gli studi medici della medicina e generale e dei PLS

NON SUSSISTE INCOMPATIBILITA'

Al di là di timori stereotipati e nel rispetto delle norme, la vicinanza tra studi medici e farmacie è un elemento migliorativo per l'assistenza con sinergia per entrambe le attività